

proposta di legge n. 114

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 6 febbraio 2017

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE
DEI PICCOLI COMUNI DELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni delle Marche, in particolare di quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti e di quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

La medesima proposta è correlata ad un'analoga iniziativa legislativa statale, attualmente all'esame del Senato e della quale dovrebbe essere prossima l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. E' diretta, quindi, anche ad anticipare i tempi del confronto sull'attuazione, in sede regionale, della stessa legge statale.

Un intervento rispetto ai piccoli comuni è reso ancora più necessario dai recenti eventi sismici, che hanno tragicamente segnato tali realtà.

Proprio i piccoli comuni, e ancora di più quelli dell'entroterra, sono stati caratterizzati, infatti, negli ultimi anni, da un progressivo spopolamento, con specifico riguardo alle giovani generazioni, e dalla connessa riduzione dei servizi pubblici, finalizzata al contenimento dei costi. Hanno risentito, inoltre, più degli altri comuni, del taglio dei trasferimenti statali, con conseguente ulteriore impoverimento.

I piccoli comuni, invece, custodiscono un rilevante patrimonio di tradizioni e di ricchezza culturale e sociale. Assicurano, poi, un costante presidio del territorio, che deriva dall'insediamento diffuso.

Possono essere, pertanto, una grande fonte di crescita di un'economia di qualità e di rilancio produttivo del Paese, se messe in condizioni di competere.

In tale prospettiva, la presente proposta di legge prevede specifici interventi che possono concorrere a superare alcuni fattori di marginalità. E' il caso degli interventi per l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali; per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, nonché per la promozione di alberghi diffusi; per il contrasto all'abbandono di immobili; per la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali; per lo sviluppo della rete a banda ultralarga e i programmi di e-government; per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti tipici.

Con l'obiettivo di assicurare la massima flessibilità degli interventi, la presente proposta demanda, poi, alla Giunta regionale il compito di individuare modalità e termini di realizzazione degli interventi e di erogazione delle risorse.

Per orientare la discrezionalità individua, però, un ordine di priorità relativo a determinate categorie di piccoli comuni.

Al fine di garantire la convergenza a più livelli nell'obbiettivo, consente, altresì, di cumulare gli interventi effettuati e le risorse erogate ai sensi della stessa legge con altri interventi e risorse previsti dalla normativa statale o regionale.

La proposta stabilisce, infine, un apposito stanziamento per gli interventi, che si affianca a quello eventualmente assegnato dallo Stato.

Art. 1*(Finalità e interventi)*

1. Questa legge è finalizzata a sostenere e valorizzare i piccoli comuni delle Marche attraverso interventi per:

- a) l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali;
- b) il recupero e la riqualificazione dei centri storici, nonché la promozione di alberghi diffusi;
- c) il contrasto all'abbandono di immobili;
- d) la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali;
- e) lo sviluppo della rete a banda ultralarga e i programmi di e-government;
- f) la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti tipici.

Art. 2*(Individuazione dei piccoli comuni)*

1. Ai fini di questa legge si intendono per piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, o quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

2. I dati concernenti la popolazione residente sono quelli risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 3*(Modalità e termini degli interventi)*

1. La Giunta regionale individua modalità e termini di realizzazione degli interventi e di erogazione delle risorse.

Art. 4*(Priorità)*

1. L'individuazione degli interventi e l'erogazione delle risorse sono effettuate con il seguente ordine di priorità:

- a) comuni colpiti da calamità naturali, con particolare riferimento ad eventi sismici;
- b) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità ambientali;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- e) comuni in cui la popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

- f) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani;
- g) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- h) comuni istituiti a seguito di fusione.

Art. 5

(Cumulabilità dei contributi)

1. Gli interventi effettuati e le risorse erogate ai sensi di questa legge sono cumulabili con altre risorse o interventi previsti dalla normativa statale o regionale.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" (Fondo di riserva per le spese impreviste) del bilancio di previsione 2017/2019. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. A decorrere dal 2017 la spesa autorizzata dal comma 1 è iscritta in aumento nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali" del bilancio di previsione 2017/2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, ai fini della gestione, le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con cadenza triennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti di questa legge.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

